

Da: Maurizio Durini

A: Consiglio Direttivo FIB

Via Tuscolana 4, Roma

Egredi Colleghi, a completamento delle considerazioni già esposte nell'ambito della riunione del 16.02 u.s. c/o la Sede FIB in Via Tuscolana 4 - Roma, pongo alla Vostra attenzione quanto segue.

Evidenzio, anzitutto, i seguenti rilievi preliminari:

- ✓ Ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Statuto, il bilancio economico di previsione per l'anno 2018 doveva essere approvato dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre 2017.
- ✓ Ai sensi del successivo comma 3 i bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale del Comitato Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
- ✓ L'art. 11, comma 4, lettera c), stabilisce che il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite dettagliate relazioni, al relativo progetto di bilancio, da depositare presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Comitato Direttivo.

Tutte le anzidette norme statutarie risultano violate, per cui, anche solo per tali motivazioni, il bilancio di previsione, non poteva essere approvato nella seduta di ieri.

A ogni buon conto, con nota trasmessa via PEC in data 18.01.2018, il sottoscritto, all'indomani della nomina a componente del Comitato Direttivo, ha evidenziato al Presidente che, al fine di poter esercitare il mandato ricevuto, aveva necessità di avere, anzitutto, contezza della situazione contabile della Fondazione.

Per tale motivo il sottoscritto ha invitato il Presidente a trasmettere tutta la documentazione inerente all'approvazione, se avvenuta, del bilancio preventivo 2018, con particolare riferimento alle bozze di bilancio eventualmente già sottoposte all'approvazione del Comitato Direttivo ovvero da sottoporre a successive riunioni.

La richiesta è, tuttavia, rimasta priva di riscontro.

Il sottoscritto, dunque, reitera l'istanza tesa a conoscere se, in tempo utile per l'approvazione del bilancio preventivo entro la prescritta data del 31 dicembre 2017, sia stata trasmessa al Presidente e, più in generale al Comitato Direttivo una bozza di bilancio da portare in approvazione.

Ciò posto, il sottoscritto evidenzia che i rapporti con il socio fondatore sono deteriorati in maniera difficilmente componibile, con la conseguenza che tutte le previsioni di entrata che riguardano eventuali contributi volontari o corrispettivi conseguenti a rapporti contrattuali sono da escludere del tutto.

Va a tale riguardo evidenziato che il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, con delibera n°19 del 15 febbraio 2018, ha effettuato una ricognizione delle delibere adottate dal precedente Consiglio (allora presieduto dall'attuale Presidente della Fondazione, Dr Ermanno Calcatelli) dopo il 28 luglio 2016 al fine di verificare quali delibere fosse necessario o possibile ratificare. Ciò in quanto il Consiglio di Stato, con sentenza 28 luglio 2016, n. 3426, ha disposto l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi indette nel 2012 e, con la successiva sentenza n. 2884/2017, ha stabilito che *“gli atti adottati dall'ONB successivamente alla sentenza n. 3426/2016 **sono da considerarsi nulli per difetto assoluto di attribuzione / carenza di potere, provenendo da un organo decaduto** (cfr. art. 21 septies della l. n. 241 del 1990) e, comunque, sotto l'angolazione della corretta esecuzione, o meno, della sentenza, integrano una fattispecie di violazione e/o elusione della sentenza, il che determina l'inefficacia degli atti medesimi, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) del c.p.a.”*.

Nell'ambito di tale ricognizione, l'Ordine Nazionale dei Biologi ha stabilito di non ratificare *“**le delibere con cui sono state concesse utilità alla Fondazione Italiana Biologi, anche alla luce**”*

*delle aggressioni giudiziali e stragiudiziali delle ultime settimane e delle condotte poste in essere dalla FIB a scapito dell'ONB, deve essere definitivamente stabilito di non procedere alla relativa ratifica*'.

Fra le delibere non ratificate vi è la n. 683 del 15 dicembre 2016 con cui si stabiliva di destinare annualmente la somma di € 50.000,00 alla Fondazione a titolo di contributo del fondatore, contributo su cui –pertanto- la FIB non può più contare.

La Fondazione, poi, prevede entrate pari a € 108.000,00 (in 12 rate mensili da € 9.000,00) che deriverebbero da un contratto sottoscritto il 4 agosto 2016, in forza del quale l'Ordine ha conferito alla FIB mandato a titolo oneroso a svolgere l'attività di gestione di tutti i dati tenuti, gestiti, curati e trattati direttamente dall'Ordine stesso in esecuzione delle sue funzioni.

L'Ordine ha sospeso ogni pagamento a partire da luglio 2017 reputando il contratto nullo per assoluta mancanza del potere rappresentativo di chi lo ha stipulato in nome per conto dell'ONB, trattandosi di atto sottoscritto **dopo** che il Consiglio di Stato, con sentenza **28 luglio** 2016, n. 3426, ha disposto l'annullamento delle elezioni del Consiglio.

L'Ordine, in ogni caso, sostiene che il contratto sarebbe annullabile ex art. 1394 cod. civ. essendo stato stipulato a esclusivo vantaggio della FIB in presenza di un evidente conflitto di interessi, determinato dalla coincidenza assoluta tra gli organi rappresentativi delle parti del rapporto negoziale.

Per tale motivo l'ONB non solo non ritiene di dover corrispondere alcunché alla Fondazione, né per il passato né per il futuro, ma ha anche richiesto la ripetizione degli importi percepiti dalla FIB aventi titolo nel predetto contratto, pari a € 99.000,00.

Per ciò che concerne il credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 28027/2017 rilasciato dal Tribunale di Roma, dott. Mario Tanferna, di € 172.458,40 (il decreto ingiuntivo, peraltro, trovava titolo in un altro contratto di mandato per l'edizione della rivista "Biologi Italiani"), va rilevato che l'Ordine ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2018 ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della Fondazione alla restituzione di una somma pari a € 885.854,05.

L'importo di € 172.458,40, pertanto, non può essere inserito tra le entrate tenuto conto che il decreto ingiuntivo non è definitivo.

Di tutte tali circostanze il sottoscritto darà, ovviamente, comunicazione all'autorità governativa di controllo sulle fondazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 cod. civ..

Per tutte le considerazioni sopra riportate, il sottoscritto, come a Voi noto, ha espresso voto non favorevole all'approvazione del bilancio economico di previsione.

Lecce Li, 17.02.2018

In fede

